COMUNE DI BIBBIENA (PROVINCIA DI AREZZO)

Contratto decentrato integrativo anno 2015

Il giorno 10 100 2016 alle ore 10,00, in Bibbiena, presso il Palazzo Comunale, le delegazioni trattanti di parte pubblica e di parte sindacale, sottoscrivono il presente accordo, con valenza per l'anno 2015 e con destinazione, per l'anno 2015, del fondo di cui agli artt. 31 e 32 del C.C.N.L. del 22/01/2004 e art. 4 del C.C.N.L. biennio economico 2004/2005 e destinato:

- alla corresponsione di compensi per lavoro straordinario
- alle politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività

LE PARTI CONVENGONO

TITOLO I CRITERI GENERALI ART. 1 – AMBITO DI APPLICAZIONE

- 1. Il presente contratto è finalizzato a dare attuazione agli artt. 3 e 4 del CCNL 22.1.2004, nonché alla richiamata conferma delle relazioni sindacali previste dal CCNL 1.4.1999.
- 2. Il presente Contratto Collettivo Decentrato Integrativo (CCDI) si applica al personale non dirigente dell'Amministrazione del Comune di Bibbiena con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

ART. 2 – DURATA, DECORRENZA E TEMPI DI APPLICAZIONE DEL CONTRATTO

- 1. Gli effetti giuridici ed economici del presente contratto hanno decorrenza dal giorno successivo alla sua stipulazione salvo diversa indicazione in esso contenuta e conservano la propria efficacia fino alla stipulazione di un successivo contratto decentrato integrativo o sino all'approvazione di un nuovo CCNL che detti norme incompatibili con il presente CCDI.
- 2. Le parti si incontrano annualmente per confrontarsi sulla costituzione del Fondo e per determinare la ripartizione e la destinazione delle risorse finanziarie, nel rispetto dei vincoli risultanti dai contratti collettivi nazionali e dagli strumenti di programmazione economica e finanziaria dell'Amministrazione.

TITOLO II TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE

ART. 3 - COMPENSI DESTINATI AL MIGLIORAMENTO QUALI-QUANTITATIVO DEI SERVIZI

- 1. L'Amministrazione intende compensare il personale che, nello svolgimento dell'attività lavorativa alla quale è destinato secondo quanto previsto dal vigente regolamento di organizzazione, consegue un risultato aggiuntivo apprezzabile, in termini quali-quantitativi dei servizi svolti, rispetto al risultato della normale prestazione lavorativa.
- 2. Il raggiungimento di tale finalità sarà attestato a consuntivo da apposita relazione redatta dal Responsabile del Servizio interessato.
- 3. Per l'anno 2015 l'Amministrazione intende porre particolare attenzione al miglioramento qualiquantitativo dei seguenti servizi:
 - a) Potenziamento servizio di vigilanza durante il periodo estivo;
 - b) Servizio pronto intervento;
 - c) Inizio revisione toponomastica del territorio
- 4. Per quanto riguarda la quantificazione delle risorse necessarie alla realizzazione di quanto previsto al comma 3, è quella risultante dai relativi progetti, finanziati da specifiche risorse.

yen Bl

×

Imi Rope

TITOLO III COMPENSI PER PARTICOLARI ATTIVITA'

ART. 4 CRITERI GENERALI PER L'EROGAZIONE DI COMPENSI PARTICOLARI

- 1. Il CCDI definisce le condizioni di lavoro per l'erogazione di compensi accessori e i criteri per l'erogazione.
- 2. Non è consentita l'erogazione di due o più compensi volti a remunerare la stessa condizione di lavoro; ad ogni compenso deve corrispondere una fattispecie o una causale sostanzialmente diversa.
- 3. Il CCDI disciplina in particolare i seguenti compensi:
 - compensi per rischio;
 - compensi per maneggio valori;
 - compensi per le specifiche responsabilità di cui all'art. 17 lett. F del CCNL dell'01.04.99;
 - compensi per attività disagiate;
 - compensi per reperibilità;
 - compensi per le responsabilità delle particolari categorie di lavoratori indicate nell'art. 36 comma 2 del CCNL del 22.01.2004.

ART. 5 INDENNITA' DI RISCHIO

1. Viene attribuita al personale che svolga prestazioni di lavoro che comportano continua e diretta esposizione a rischi pregiudizievoli per la salute e per l'integrità personale, come di seguito specificato:

prestazioni di lavoro che comportano esposizione diretta e continua al contatto con catrame, bitumi, fuliggine, olii minerali, paraffina e loro composti derivati e residui, lavori di manutenzione stradale e di segnaletica in presenza di traffico, lavori relativi ai cimiteri;

prestazioni di lavoro che comportano esposizione diretta e continua a rischi derivanti dalla adibizione alle officine, centrali termiche, maneggio materiali elettrici;

prestazioni di lavoro che comportano esposizione diretta e continua a rischi derivanti dall'uso di mezzi meccanici nelle attività di taglio o esbosco e dall'impiego di antiparassitari;

prestazione di servizio di vigilanza svolto in più turni in assenza di centrale operativa, con esposizione a fattori inquinanti, in assenza di misurazione degli stessi.

ART. 6 INDENNITA' MANEGGIO VALORI

1. Gli importi dell' indennità per maneggio valori spettanti a ciascuna persona, proporzionali agli importi annui maneggiati, sono quelli riportati nel sottostante prospetto:

Importi annui maneggiati	Indennità giornaliera da corrispondere	
Fine a 6 516 46		
Fino a € 516,46 Da € 516,46 a € 10.329,14	€ 0,53	
Da € 10.329,14 a € 20.658,28	€ 0,90	
Oltre € 20.658,28 fino a € 51.645,69	€ 1,03	
Oltre € 51.645,69	€ 1,55	

2. Tale indennità compete per le sole giornate nelle quali il dipendente è effettivamente adibito ai servizi che comportino maneggio di valori di cassa.

2

8

4

- 3. Spetta al Responsabile del servizio indicare i giorni di effettiva assegnazione del personale ai servizi comportanti il maneggio di valori, nel caso in cui tali giorni siano concretamente individuabili.
- 4. Qualora i servizi prestati per i quali si richiede il maneggio valori sono svolti giornalmente, il Responsabile del Servizio potrà attribuire l'indennità per tutti i giorni del mese di effettiva presenza del dipendente avente diritto.
- 5. L'indennità sarà corrisposta a consuntivo, sulla base degli importi maneggiati annualmente.

ART. 7 COMPENSI PER ATTIVITA' DISAGIATE

- 1. Il CCDI individua le condizioni di disagio effettivamente presenti nell'Ente nel rispetto dei seguenti criteri:
 - la corresponsione di tale indennità è dovuta in presenza di una condizione di lavoro disagiata derivante dalla particolare articolazione di lavoro e/o dalla particolare modalità delle prestazioni, per il solo periodo di esposizione al disagio;
 - è esclusa la corresponsione dell'indennità correlata al possesso di un profilo professionale o alla appartenenza ad una categoria professionale; pertanto l'individuazione dei soggetti andrà fatta con riferimento alla situazione concreta del singolo lavoratore del settore.

ART.8 COMPENSI PER SPECIFICHE RESPONSABILITA'

- 1. Il compenso dovrà essere erogato in relazione alle specifiche tipologie di responsabilità che si intendono incentivare e nel rispetto dei seguenti criteri:
- a) il contratto decentrato destina, ogni anno, una quota del fondo per la produttività collettiva destinata a remunerare le specifiche responsabilità di cui all'art. 17 lett. F) del CCNL dell'01.04.99;
- b) la corresponsione di tali compensi è attribuita al personale appartenente alla categoria B, C e D che sia stato incaricato di specifiche responsabilità, con esclusione del personale incaricato di posizione organizzativa secondo la disciplina degli articoli da 8 a 11 del CCNL del 31.03.99 e ss.mm.ii..
- c) l'indennità per specifiche responsabilità è erogata ai dipendenti individuati dai responsabili di servizio sulla base del budget complessivo assegnato pari a € 19.850,00.
- 2. Ad ogni dipendente non può essere attribuita più di un'indennità per specifiche responsabilità; nel caso in cui ricorrano responsabilità diverse, al dipendente interessato è attribuita l'indennità di valore economico più elevato. Gli importi annui sono proporzionalmente ridotti per il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale in relazione all'orario di servizio settimanale, mensile o annuale indicato nel contratto di lavoro. L'attribuzione dell'indennità, collegata all'effettivo svolgimento delle funzioni e dei compiti, è annuale.

ART. 9 INTERPRETAZIONE AUTENTICA

1. Qualora insorgano controversie sull'interpretazione del presente CCDI, le delegazioni trattanti che lo hanno sottoscritto si incontrano tempestivamente e comunque non oltre 30 giorni dall'avvenuta controversia per chiarire in maniera consensuale il significato della clausola controversa.

3

Alomi Derale

Ø

TITOLO IV ANNO 2015 DESTINAZIONE RISORSE

ART. 10 RISORSE DECENTRATE STABILI E RISORSE DECENTRATE VARIABILI ANNO 2015.

- 1. La quantificazione delle risorse decentrate relativamente all'anno 2015, è quella evidenziata nella tabella che segue.
- 2. Tali risorse comprendono anche:

ai sensi dell'art. 15 c.5 CCNL 01/04/1999 € 1.680,00 finalizzati al potenziamento del servizio di vigilanza durante il periodo estivo ed € 3.000,00 finalizzate alla realizzazione del progetto di pronto intervento ed € 10.000,00 destinate al progetto di revisione toponomastica del territorio.

ART. 11 DESTINAZIONE RISORSE DECENTRATE ANNO 2015

1. Le parti, alla luce anche della situazione sin qui consolidata, concordano che il fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività, venga destinato come segue:

FONDO PRODUTTIVITA' ANNO 2015

A - FONDO PER LA PROGRESSIONE ECONOMICA ORIZZONTALE	108.568,84
B – FONDO PER LA PRODUTTIVITA' COLLETTIVA	120.923,28
RISORSE PER RISCHIO,	6.138,56
RISORSE PER TURNO	11.226,72
RISORSE PER REPERIBILITA'	10.344,94
RISORSE PER LAVORO ORDINARIO FESTIVO	3.362,99
RISORSE PER SPECIFICHE RESPONSABILITA'	19.850,00
INDENNITA' MANEGGIO VALORI	2.241,00
FONDO INCENTIVAZIONE PER RISULTATO	35.389,55
REINQUADRAMENTO PERSONALE VIGILANZA	221,56
INDENNITA' DI COMPARTO	27.947,96
INDENNITA' DISAGIO CONNESSA A PARTICOLARI ATTIVITA' E INDENNITA' ART. 36 c.2 CCNL 22.01.2004	4.200,00
TOTALE A+B	229.492,12
Servizio vigilanza estivo (art.15 c.5 C.C.N.L. 1/4/99)	1.680,00
Progetto protezione civile (art.15 c.5 C.C.N.L. 1/4/99)	3.000,00
Progetto toponomastica (art.15 c.5 C.C.N.L. 1/4/99)	10.000,00

2. Le eventuali economie sul fondo per lo straordinario incrementano il fondo per la produttività collettiva e ove si verifichino economie nelle varie voci di tale fondo, le stesse economie confluiranno nel fondo incentivante per risultato.

1

4

m Ride B

ART. 12 INDENNITA' DI DISAGIO

- 1. Relativamente all'anno 2015, si stabilisce di attribuire le seguenti indennità di disagio:
 - € 500,00 annue per attività di esumazione svolta dai necrofori comunali;
 - € 300,00 per attività necrofori organizzata con rientri pomeridiani, non prevedibili, legati allo svolgimento di funerali, effettuando almeno 20 rientri annui, senza l'utilizzo degli straordinari;
 - € 25,00 a chiamata, a coloro che effettuano servizio di recupero carcasse animali in qualsiasi momento, anche in presenza di avverse condizioni metereologiche;
 - € 500,00 annue agli autisti scuolabus, e loro sostituti in base alle presenze effettive, per il disagio connesso al particolare orario di lavoro effettuato durante tutto l'arco della giornata in funzione dell'orario scolastico;
 - — € 300,00 annue suddivise tra il personale addetto alle macchine operatrici nel caso in cui
 durante l'anno le macchine operatrici siano utilizzate per almeno 500 ore complessive.

ART. 13 COMPENSO ART. 36 C. 2 C.C.N.L. 22.01.2004

- 1. Viene erogata l'indennità per compensare le specifiche responsabilità del personale di categoria B, e C attribuite con atto formale degli enti, derivanti dalle qualifiche di Ufficiale di stato civile e anagrafe e Ufficiale elettorale.
- 2. La misura di tale indennità è stabilita in € 300,00 annue.

ART. 14 RIPARTIZIONE FONDO INCENTIVANTE RESIDUO

- 1. Il Fondo incentivante per risultato verrà suddiviso tra i servizi in cui è organizzato il Comune ed in base al personale a tempo indeterminato assegnato ed in servizio nel periodo di valutazione.
- 2. Nell'ambito di ciascuno servizio, gli importi da attribuirsi a ciascun dipendente verranno determinati sulla base dell'ultimo sistema di valutazione approvato.

Bibbiena, lì 18/5/2/6 Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DELLA
DELEGAZIONE\PARTE PUBBLICA

Dott. Giuseppe Liberto

DELEGAZIONE PARTE SINDACALE

CGIL

CIŞI

TIII.

RSU